


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 216 A/3 del registro

Data 11-12-2014

Oggetto: presa d'atto della convenzione sottoscritta con la coop. sociale Esdra, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori e la madre presso la casa di accoglienza Il Futuro delle mamme di Palermo.-

Il giorno 11-12-2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1468

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso che:

Con determinazione n. 206 del 09.12.2019 esecutiva a norma di legge, è stato assunto per la durata di mesi 9, l'impegno di spesa per il ricovero in comunità di n. 3 minori e la madre presso la struttura Il Futuro delle maame, gestita dalla coop. sociale Esdra;

- successivamente sono stati verificati, in capo ai soggetti dotati di rappresentanza, i requisiti di ordine generale e morale;

Tutto ciò premesso

Vista la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale di Misilmeri, rappresentata dal responsabile dell'Area 3- Sociale ed Informatica e il rappresentante legale della coop. sociale Esdra corrente in Palermo, sottoscritta in data 03.12.2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente A. O EE. LL nella Regione Siciliana;

Propone

Prendere atto della Convenzione sottoscritta in data 03.12.2019, in premessa richiamata, tra la coop. sociale Esdra, corrente in Palermo e il comune di Misilmeri, per n. 3 minori e la madre in comunità, il cui testo si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso l'impegno di spesa per n. 9 mesi per l'anno 2019, al fine di garantire continuità al ricovero ai minori presso la comunità sopra citata;

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 1 " Affari Generali ed Istituzionali" per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio 1



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;


Determina

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali" per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area 3



CONVENZIONE RELATIVA AL RICOVERO DI MICRO-NUCLEO FAMILIARE – CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA’

il giorno 03/12/2019 tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri rappresentata dal Dott. Tubiolo Domenico domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri, e il Sig. La Rosa Salvatore, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale ARL Esdra con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo 12, iscritto all'albo regionale ex art.26, L.R. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali decreto n.3376 del 08/12/2011, per svolgere l'attività assistenziale in favore di Gestanti e Ragazze Madri nella tipologia Casa di Accoglienza, Il Futuro delle mamme ubicata in via De Spuches 11, con capacità ricettiva di n. 20 posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Misilmeri, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne in difficoltà, per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la casa di accoglienza, di che trattasi, intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali, anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio.
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne in difficoltà in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che il predetto ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità a gli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente per la gestione della casa di accoglienza sita in via De Spuches, 11, in favore di donne in difficoltà con figlio, su decreto del Tribunale per i Minorenni. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1 donna più n. 1 figlio.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente socio - assistenziale, in aggiunta ai posti convenzionati, saranno rigettate dall'A.C. In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza al numero concordato.

Art.2- Modalità di ammissione

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, i soggetti affidati dall'A.C., ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione a ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del servizio sociale comunale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto accolto e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Art.3- Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C., per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio Comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4- Modalità d' intervento

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo a gli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna in difficoltà e del figlio e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente dalla donna e dal responsabile della casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);

- ☐ favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nel caso di necessità;
- ☐ tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- ☐ segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- ☐ stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- ☐ favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- ☐ garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa di accoglienza;
- ☐ segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- ☐ relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente a gli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5- Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente;
- b) un ausiliario;
- c) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione a gli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente ai servizi tutelari, infermiere professionale, ecc..)

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale e di un psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6- Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7- Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione

degli operatori dell'ente.

Art.8- Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art.9- Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art.10- Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera ai sensi dell'art. 68 lett. e) del Regolamento per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali, vigente, del Comune di Misilmeri, sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L' A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) una retta di mantenimento non inferiore ad € 62,00 per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base dei prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Le rette giornaliere saranno corrisposte sull'effettiva presenza.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (ad es. inserimento lavorativo) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell' ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 11-Rimborsi

Alla liquidazione dei compensi si provvederà mensilmente su presentazione di regolare fattura, preso atto della regolarità del D.U.R.C.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

I prospetti contabili, devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art 12- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 1 ann, periodo: 01/01/2019-31/12/2019.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può con determinazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Art 13- Recesso dalla convenzione

l'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi i 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 14- Obblighi della ditta

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre l'atto di sottoscrizione:

- dichiarazioni rese ai sensi del 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine morale(art. 80 del D.Lsg. 50/16) relative al Legale rappresentante e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione donne in difficoltà, tipologia casa di accoglienza, in applicazione all'art. 26 della L.R. 9 maggio 1986 n. 22;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L.136/10;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum.

Art.15

Legalità e prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale

(Protocollo di Legalità sottoscritto in data 29.12.2016 – Comune di Misilmeri e Prefettura di Palermo)

- Il contraente operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo nella risoluzione espressa dalla convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c. p.;
- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- Che la sottoscrizione della convenzione effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento della convenzione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art 16-Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.
In caso di controversie giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Art. 17

Fanno parte integrante della presente convenzione

- Decreto di iscrizione della Società Cooperativa Sociale ARL Esdra, presso l'Albo reg.le delle istituzioni socio-assistenziali (l.r.22/86);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Tubiolo, per il comune di Misilmeri-firmato digitalmente

Sig. La Rosa Salvatore, rappresentante legale della Società Cooperativa Sociale ARL, gestore della casa di accoglienza Il Futuro delle mamme- firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Area 3

Il Rappresentante della Società Cooperativa Sociale


Ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.Lgs. 460/97 non è tenuta all'assolvimento dell'imposta di bollo in quanto ONLUS.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. N° 216 - DEL 11-12-2019

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Affissa all'albo pretorio il 23 DIC, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 8 GEN, 2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 23 DIC, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
